



Città di Vibo Valentia

(Provincia di Vibo Valentia)

COPIA
CITTA' DI VIBO VALENTIA
24 DIC. 2015
Prot. n. 59113
Class. n. 267asc

Commissione Straordinaria di Liquidazione

nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267asc
89900 - Piazza Martiri dell'Ungheria - P.I. 00302030796

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 125

OGGETTO : Istanza prot. gen.le n. 8041 del 19/02/2014 (reg.int. OSL n. 311) prodotta dall' Avv. Raffaele Mirigliani, con studio in Viale G.Argento,14, Vibo Valentia. Non ammissione parziale alla massa passiva.

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici, del mese di dicembre, alle ore 12,30 , nella sede municipale del Comune di Vibo Valentia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Vibo Valentia nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott.ssa Carla Caruso	<i>componente</i>	X	
Dott. Andrea Casiglia	<i>componente</i>	X	
Dott. Domenico Piccione	<i>componente</i>	X	

per trattare l'argomento in oggetto.

Svolge le funzioni verbalizzanti il Vice Segretario Generale, dott.ssa Adriana Teti

La Commissione straordinaria di liquidazione

VISTA l'istanza di ammissione alla massa passiva acquisita al prot. gen. n. 8041 del 19/02/2014 (reg.int. OSL n. 311) prodotta dall' Avv. Raffaele Mirigliani, con studio in Viale G.Argento,14, Vibo Valentia;

PRESO ATTO che la stessa si riferisce a crediti vantati per attività defensionale prestata dall'istante in favore del Comune di Vibo Valentia in numerosi contenziosi antecedenti al 31/12/2012, giusta n. 23 preavvisi di parcelle e 1 parcella allegate, per un complessivo importo di € 257.891,52;

ESAMINATA l'istanza ed i suoi allegati, da cui emerge una carenza documentale che non consente di valutare l'an e/o il *quantum debeatur*, della gran parte degli asseriti crediti, per come meglio si preciserà in seguito, carenza non superata dall' istruttoria, dalle verifiche contabili degli Uffici e dalle attestazioni di cui all'art. 254 del TUEL, rilasciate dalla Dirigente del competente Settore dott.ssa Adriana Teti, che evidenziano assenza in atti dei fascicoli di riferimento, nè è stata superata da osservazioni successive e/o integrazioni documentali dello stesso Soggetto istante, che pure sarebbero state possibili, dato che la CSL ha richiesto il suo intervento partecipativo ai sensi dell'art. 10 bis della l.n. 241/90, con nota racc.a.r. prot. n. 36485 del 11/08/2015, ma il succitato non le ha rese ;

PRESO ATTO dunque di quanto in appresso:

A) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al T.A.R. N.979/1983 instaurato da Multari Giuseppe, e alla relativa richiesta di EURO 5.554,45 (Iva 22% e Cpa comprese e al lordo della ritenuta d'acconto) per spese legali, giusta preavviso di parcella 33/P del 20/01/2014, si evidenzia che, in mancanza di qualsiasi documentazione relativa all'incarico e agli atti processuali, è precluso sia il riscontro del valore della causa (non indicato nemmeno nel preavviso di fattura prodotto) che la verifica delle condizioni eventualmente pattuite al momento dell'incarico e, quindi, non è possibile allo stato avere contezza della congruità della parcella.

B) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al T.A.R. N.172/1984 instaurato da Multari Giuseppe, e alla relativa richiesta di EURO 4.083,99 (Iva 22% e Cpa comprese e al lordo della ritenuta d'acconto) per spese legali, giusta



preavviso di parcella 34/P del 20/01/2014, si evidenzia che, in mancanza di qualsiasi documentazione relativa all'incarico e agli atti processuali, è precluso sia il riscontro del valore della causa (non indicato nemmeno nella fattura prodotta) che la verifica delle condizioni eventualmente pattuite al momento dell'incarico e, quindi, non è possibile allo stato avere contezza della congruità della parcella.

C) Le istanze di ammissione al passivo contraddistinte in fascicolo dai numeri 3-5-6-7-8 (preavvisi di parcelle 35/P del 20/01/2014 di EURO 5.185,07, 36/P del 20/01/2014 di EURO 1.484,53, 38/P del 20/01/2014 di EURO 1.484,53, 37/P del 20/01/2014 di EURO 1.484,53, 39/P del 20/01/2014 di EURO 1.484,53) sono collegate dal fatto di essere riferite ad incarichi aventi ad oggetto giudizi simili, e precisamente: giudizio n. 2784/2000-Bellantoni Ugo, n. 2785/2000-Corigliano Domenico, n. 2787/2000-Geremicca Aldo, n. 2786/2000-Garri Vittoria, n. 2788/2000-Patania Leoluca. In considerazione di ciò, nella delibera di G.C. n. 374 del 19.09.2000 di incarico veniva specificato che i legali officiati (oltre all'Avv. Mirigliani l'Avv. Prosperetti del Foro di Roma) avrebbero dovuto tenere conto dell'unicità dell'oggetto nel saldo delle competenze, ma non risultano convenzioni sottoscritte tra le parti. Nel caso in esame ci troviamo di fronte a 5 distinti giudizi, evidentemente non riuniti, visto che le sentenze recano numeri diversi rispetto alle quali l'istante ha calcolato un onorario che sembra corrispondere al valore medio-alto dello scaglione per la prima causa e per le altre cause ha applicato il minimo tariffario.

Tanto precisato, si osserva che le cinque fatture prodotte non sembrano in ogni caso corrette, in quanto vi si riscontra una contraddizione: i diritti richiesti per ciascuna causa vengono calcolati in parte adottando i valori corrispondenti a uno scaglione (da € 5.164,58 a 25.882,84) e in parte, unitamente agli onorari, adottando i valori dello scaglione superiore (da 25.900,01 a 51.700). Inoltre, anche per le istanze in esame si riscontra un'assoluta carenza documentale. Non risulta allegato al fascicolo alcun atto giudiziale - nemmeno i ricorsi introduttivi e le sentenze - e non è quindi possibile, in mancanza di dati certi per l'individuazione del valore delle cause, nemmeno indicato nei preavvisi di fatture, procedere ad attendibile valutazione di congruità. Si noti, infine, che gli Uffici hanno segnalato che, per le medesime cause, all'altro legale incaricato, Avv. Prosperetti del Foro di Roma, sono stati liquidati con determinazione n. 165 del 30/03/2010, in tutto, per tutte le cinque cause, EURO 3.512,72, IVA e CAP compresi, oltre l'acconto di LIRE 1.000,00 oltre IVA e CAP per ogni incarico, che era stato liquidato anche all'Avv. Mirigliani (vedasi determina n. 546/2000).


D) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al T.A.R. n. 1035/85 Comune/Vasapollo Paolo, risulta prodotto dall'istante solo il preavviso di parcella n. 28P/2014 del 20/01/2014 di EURO 4.153,03. In questo caso gli Uffici comunali hanno trasmesso documentazione che, pur essendo scarsa, consente tuttavia, attraverso l'esame della copia del ricorso introduttivo, di individuare il valore della causa (indeterminato). Il preavviso di parcella effettivamente risulta redatto secondo tale scaglione di valore e gli onorari vi sono indicati fin quasi nell'importo massimo. Anche le attività esposte sembrano coerenti con l'esito del giudizio menzionato (decreto di perenzione), ad eccezione della voce "esame integrale della sentenza", per € 39,00, che non appare giustificata. Tanto premesso, tenendo conto della voce non dovuta per € 39,00 e della conseguente rideterminazione delle spese forfettarie, Cpa e Iva, si sarebbe potuto riconoscere l'importo di EURO 4.097,34 (Iva € 738,86 e Cpa € 129,17 compresi), dal quale detrarre ulteriormente l'acconto di € 660.000 (EURO 340,86) non portato in detrazione nel preavviso di parcella, per il quale vi è la delibera di liquidazione di G.C. n. 658 del 24/06/1986, e il cui importo è stato considerato pagato nella scheda contabile redatta dagli Uffici comunali, per un totale di EURO 3.756,48 al lordo della ritenuta d'acconto riconoscibili. Tanto premesso tale importo sarebbe stato riconoscibile e ammissibile, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO (DECRETO DI PERENZIONE) attestante il compimento dell'incarico, che, sebbene richiesto dalla C.S.L. con la propria nota racc.a.r. prot. n. 36485 del 11/08/2015 già citata, non è stato mai acquisito. Pertanto, anche con riferimento a tale credito vantato dal Soggetto istante non può darsi luogo all'ammissione al passivo.

E) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al T.A.R. n. 781/2000 Comune/Vangeli Francesco, che risulta ancora pendente, l'ammissibilità della richiesta di pagamento di cui all'avviso di parcella n. 29P/2014 del 20/01/2014 di EURO 774,77 relativa esclusivamente ad onorari non appare possibile. Infatti, atteso che gli onorari si liquidano applicando la tariffa in vigore al momento della conclusione della causa o del compimento dell'incarico professionale, il fatto che la causa, e l'incarico, risultino ancora in corso rende incerta la tariffa applicabile. Inoltre, anche in questo caso manca qualsiasi documentazione utile ad appurare il valore della causa e, conseguentemente, la congruità della richiesta.


F) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al T.A.R. N.2433/98 Comune/Vangeli Francesco, e alla relativa richiesta di EURO 7.098,81 (Iva 22% e Cpa comprese e al lordo della ritenuta d'acconto) per spese legali, di cui al preavviso di parcella n. 30P/2014 del 20/01/2014, in mancanza di qualsiasi documentazione relativa agli atti processuali (non risultano allegati nemmeno il ricorso introduttivo e la sentenza conclusiva del procedimento), è precluso il riscontro del valore della causa (non indicato nel preavviso di parcella inviato dal professionista) e, quindi, non è possibile allo stato avere contezza della congruità della pretesa.

G) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al Consiglio di Stato n. 4201/2000 Comune/Vangeli Francesco, risulta prodotto in allegato dall'istante solo il preavviso di parcella n. n. 31P/2014 del 20/01/2014 di EURO 3.541,44. In questo caso gli Uffici comunali hanno trasmesso documentazione che, pur essendo carente, consente tuttavia, attraverso l'esame della delibera di incarico, di individuare abbastanza attendibilmente il valore della causa, che dovrebbe essere indeterminato. Il preavviso di parcella n. 31P/2014 del 20/01/2014 di EURO 3.541,44 allegato dal Soggetto istante effettivamente risulta redatto secondo tale scaglione di valore e gli onorari vi sono indicati fin quasi nell'importo massimo. Anche le attività esposte sembrano coerenti con l'esito del giudizio (l'istante fa menzione di decreto di perenzione n. 4992/2010). L'istante ha invece portato in detrazione un importo inferiore all'acconto che gli è stato riconosciuto e liquidato dal Comune.

Tanto premesso, tenendo conto dell'acconto effettivamente versato, pari a € 3.000.000 (EURO 1.549,37), si sarebbe potuto dare luogo all'ammissione, per tale giudizio, dell'importo di EURO 2.067,07 (Iva 372,75 e Cpa 65,17 comprese), al lordo della ritenuta d'acconto, ACQUISENDO PREVENTIVAMENTE IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO (DECRETO DI PERENZIONE) attestante il compimento dell'incarico, che non è nel fascicolo. Sebbene ciò sia stato richiesto dalla C.S.L. con la propria nota racc.a.r. prot. n. 36485 del 11/08/2015 già citata, tale decreto non è stato mai acquisito. Pertanto, anche con riferimento a tale credito vantato dal Soggetto istante non può darsi luogo all'ammissione al passivo.



- H) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al T.A.R. N.417/1980 instaurato da Sganga Matteo, e alla relativa richiesta di EURO 5.539,43 (Iva 22% e Cpa comprese e al lordo della ritenuta d'acconto) per spese legali, di cui al preavviso di parcella n. 32P/2014 del 20/01/2014 allegato all'istanza stessa, si rileva che, in mancanza di qualsiasi documentazione relativa agli atti processuali, è precluso il riscontro di eventuali prescrizioni e del valore della causa (non indicato nemmeno nella fattura prodotta) e, quindi, non è possibile allo stato avere contezza della congruità della parcella. Inoltre, si rileva che vi sono in parcella voci che sembrerebbero incompatibili con l'esito segnalato della causa (decreto di perenzione non allegato) quali le voci "discussione del merito" e "partecipazione udienza".
- I) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo di cui al preavviso di parcella n. 26P/2014 del 17/01/2014 di EURO 4.097,35 ad essa allegato, relativo al giudizio davanti al T.A.R. N.1100/1985 Comune/Pignataro Maria Antonia ed altri, si rileva che, in mancanza di qualsiasi documentazione relativa all'incarico e agli atti processuali, è precluso il riscontro del valore della causa (non indicato nemmeno nel preavviso di parcella prodotto), delle attività svolte e di eventuali prescrizioni e, quindi, non è possibile allo stato avere contezza della congruità della parcella e dello stesso credito.
- L) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al T.A.R. N.386/1982 Comune/Suriano Caterina, di cui al preavviso di parcella n. 27P/2014 del 17/01/2014 di EURO 8.418,37 si rileva che, in mancanza di qualsiasi documentazione relativa all'incarico e agli atti processuali, è precluso il riscontro del valore della causa (non indicato nemmeno nella fattura prodotta), delle attività svolte e di eventuali prescrizioni e, quindi, non è possibile allo stato avere contezza della congruità della parcella.
- M) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al Tribunale di Vibo Valentia n. 338/84 Comune/Petrucci Emanuela ed altri, per un importo di EURO 58.605,31, si rileva che il relativo preavviso di parcella n. 40P/2014 del 21/01/2014, ivi allegato, è sicuramente erroneo ed eccessivo, atteso che risulta redatto ai sensi della tariffa D.M. N.127/2004, in vigore dal 02.06.2004, laddove invece andava redatto ai sensi della previgente tariffa D.M. N.585/1994. La mancata adozione della tariffa del 1994 ha comportato un errore in eccesso di almeno € 25.000,00. Inoltre, alcune attività esposte in parcella, oltre che non dimostrate, per l'assenza degli atti processuali e verbali di causa, appaiono a prima vista anche eccessive.
- N) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro n. 503/03 Comune/Siciliani de Cumis Nicola ed altri, per un importo di EURO 73.561,14, di cui al preavviso di parcella n. 41P/2014 del 21/01/2014, ivi allegato, si rileva quest'ultimo non appare corretto, oltre a non essere supportato da alcun documento: manca qualsiasi atto processuale, mancano i verbali di causa, manca la sentenza che ha definito il giudizio e manca anche la delibera di incarico. Oltre alle suddette carenze, che non rendono possibile verificare le attività effettivamente svolte e accertare il valore della causa, con conseguente impossibilità di verificare la congruità della parcella, si rileva che le voci esposte sono state liquidate, molto probabilmente, applicando uno scaglione tariffario superiore a quello effettivo, dato che appare superiore a quello applicabile alla sentenza di primo grado (la n.7/2003 di cui alla precedente lettera M) sottoposta ad impugnazione nel giudizio in esame.
- O) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro n. 843/03 Comune/Siciliani Luigi ed altri, per un importo di EURO 22.181,74, di cui al preavviso di parcella n. 45P/2014 del 22/01/2014, ivi allegato, si rileva che la richiesta non appare supportata da alcun documento: manca qualsiasi atto processuale, mancano i verbali di causa, manca la sentenza che ha definito il giudizio e manca anche la delibera di incarico. Risulta pertanto impossibile verificare le attività effettivamente svolte e accertare il valore della causa, con conseguente impossibilità di verificare la congruità della parcella e la stessa esistenza del credito (possibile prescrizione).
- P) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro n. 50/2013 Comune/Siciliani De Cumis Nicola ed altri, per un importo di EURO 3.172,00, giusta preavviso di parcella n. 44P/2014 del 22/01/2014, si rileva che la richiesta non appare supportata da alcun documento: manca qualsiasi atto processuale, mancano i verbali di causa, manca la sentenza che ha definito il giudizio e manca anche la delibera di incarico. Risulta pertanto impossibile verificare le attività effettivamente svolte e accertare il valore della causa, con conseguente impossibilità di verificare la congruità della parcella e la stessa esistenza del credito (possibile prescrizione).
Si rileva, inoltre, che nel preavviso di parcella si fa riferimento a una convenzione, evidentemente stipulata con il Comune, che non è allegata al fascicolo e che sarebbe stato necessario reperire, sia per l'esame del preavviso di parcella di cui alla presente lettera che per l'esame dei preavvisi di parcella di cui alle lettere M,N,O, che precedono, relative a giudizi palesemente collegati con quello n.50/2013 di cui alla presente lettera. Sebbene ciò sia stato evidenziato dalla C.S.L. con la propria nota racc.a.r. prot. n. 36485 del 11/08/2015 già citata, tale convenzione non è stata mai acquisita. Pertanto, anche con riferimento a tale credito vantato dal Soggetto istante non può darsi luogo all'ammissione al passivo.
- Q) Anche con riferimento all'istanza di ammissione al passivo della somma, in acconto, di euro 9.438,00 riferita al giudizio ancora pendente davanti alla Corte di Cassazione n. 9535/2012 Comune/Siciliani De Cumis Nicola ed altri, giusta relativa parcella n. 48 del 24/10/2012, si rileva la mancata produzione da parte del Soggetto istante di qualsiasi documentazione probatoria, che non rende possibile, allo stato, alcuna verifica di esattezza e congruità. Tuttavia dalla documentazione fornita invece dal Comune, nello specifico la determina n. 583 del 29/12/2012 del Sett. 1, risulta che l'Avv. Mirigliani, con nota protocollata agli atti del Comune al n. 62849 del 28/11/2011, non trasmessa però alla C.S.L., ha dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico per il compenso di euro 15.000,00 oltre IVA e CAP e che il Comune, con tale determina, ha provveduto a liquidare in suo favore la somma, in acconto, per l'appunto di euro 9.438,00, IVA e CAP compresi. La somma richiesta ora, in acconto, dall'Avv. Mirigliani, appare pertanto coincidente con quella liquidata, sempre a titolo di acconto, con la citata determinazione n.583 del 29/12/2011 allegata al fascicolo (che costituisce del resto unitamente ad una email e alla delibera di incarico, l'unica documentazione presente in fascicolo).



Risulta inoltre, dall'istruttoria degli Uffici, che nulla è stato corrisposto al Professionista per tale incarico. Pertanto, la determinazione n. 583/11 suddetta può essere ritenuta impegno già assunto dal Comune e la somma da riconoscersi all'Avv. Mirigliani e da ammettere alla massa passiva sarà quella richiesta, e liquidata con la determinazione citata, di euro 8.136,32, Iva e Cpa compresi, al netto della ritenuta d'acconto di Euro 1.301,68.

R) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al T.A.R. instaurato da Grasso Saverio, di cui al preavviso di parcella senza data e senza numero per un importo di EURO 4.838,92 al netto della ritenuta d'acconto, si rileva che la parcella, redatta in Lire, contiene la duplicazione non giustificata della voce "studio controversia", per un importo non dovuto di £ 865.500.

Pertanto, detraendo dal preavviso di parcella de quo il suddetto importo, la somma da riconoscere è pari a EURO 3.958,26 (Iva 22% € 847,35 e Cpa € 148,14 comprese), al netto della ritenuta d'acconto di Euro 740,69.

S) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa a un giudizio davanti al T.A.R. Comune/Buccarelli Giuseppe e Adriana, per un importo di EURO 1.056,31, si rileva che la richiesta non appare supportata da alcun documento e che dunque il credito non è dimostrato: manca qualsiasi atto processuale, mancano i verbali di causa, manca la sentenza che ha definito il giudizio e manca anche la delibera di incarico. Risulta pertanto impossibile verificare le attività effettivamente svolte e accertare il valore della causa, con conseguente impossibilità di verificare la congruità della parcella o l'eventuale decorso del termine di prescrizione.

T) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al T.A.R. n. 7/1993 Comune/Franzè Immacolata ed altri, per un importo di EURO 23.618,27, si rileva che la richiesta non appare supportata da alcun documento e che dunque il credito non è dimostrato: manca qualsiasi atto processuale, mancano i verbali di causa e manca la sentenza che ha definito il giudizio. Risulta pertanto impossibile verificare le attività effettivamente svolte e accertare il valore della causa, con conseguente impossibilità di verificare la congruità della parcella o l'eventuale decorso del termine di prescrizione.

U) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al Consiglio di Stato n. 2823/1993 Comune/Franzè Immacolata ed altri, per un importo di EURO 8.925,21, si rileva che la richiesta non appare supportata da alcun documento e che dunque il credito non è dimostrato: manca qualsiasi atto processuale, mancano i verbali di causa e manca l'ordinanza che ha definito il giudizio. Risulta pertanto impossibile verificare le attività effettivamente svolte e accertare il valore della causa, con conseguente impossibilità di verificare la congruità della parcella o l'eventuale decorso del termine di prescrizione.

V) Con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al Consiglio di Stato n. 5969/2004 Comune/Naccari Maria Grazia ed altri, per un importo di EURO 21.738,91, si rileva che la richiesta non appare supportata da alcun documento e che dunque il credito non è dimostrato: manca qualsiasi atto processuale, mancano i verbali di causa e manca la sentenza che ha definito il giudizio. Risulta pertanto impossibile verificare le attività effettivamente svolte e accertare il valore della causa, con conseguente impossibilità di verificare la congruità della parcella.

VALUTATA, dunque, l'insufficienza degli elementi di prova dei debiti del Comune desunti dalla documentazione prodotta dall'istante, e l'esito delle istruttorie degli Uffici comunali, che non consentono di accogliere in toto le richieste di ammissione al passivo dei crediti vantati dal richiedente, ma solo di quelli di cui alle precedenti lettere Q) (€ 8.136,32, Iva e Cpa compresi, al netto della ritenuta d'acconto di € 1.301,68, per un totale di € 9.438,00) ed R) (€ 3.958,26, Iva 22% € 847,35 e Cpa € 148,14 comprese, al netto della ritenuta d'acconto di € 740,69 per un totale di € 4.698,95) per complessivi € 14.126,95;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 254 co 2 D.Lgs 267/2000, l'istanza deve invece essere *"corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente"*;

RICORDATO ancora che, con nota racc.a.r. prot. n. 36485 del 11/08/2015, questa Commissione, non ravvisando i presupposti per l'inserimento nella massa passiva dell'intero importo richiesto dall'istante per i motivi sopra esposti, ha comunicato il motivato preavviso del diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06;

DATO ATTO che alla data odierna non risultano però pervenute, da parte dell'istante, osservazioni al riguardo né integrazioni documentali;

RICHIAMATI pertanto gli estremi dell'istanza e dell'esito dell'istruttoria, che si conferma, come esposti nella seguente tabella:



Reg. gen.	Reg. Int. OSL	Denominazione	Causale	Importo richiesto	Importo lordo ammesso	Importo lordo non ammesso
n. 8041 del 19/02/2014	n.311	Avv. Raffaele Mirigliani, con studio in Viale G.Argento,14, Vibo Valentia	attività defensionale prestata dall'istante per il Comune di Vibo Valentia in numerosi contenziosi antecedenti al 31/12/2012	€ 257.891,52	€ 14.126,95	€ 243.764,57

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1) AMMETTERE PARZIALMENTE alla massa passiva dell'Ente l'istanza in oggetto prot. gen.le n. 8041 del 19/02/2014 (reg.int. OSL n. 311) prodotta dall' Avv. Raffaele Mirigliani, con studio in Viale G.Argento,14, Vibo Valentia, per complessivi € 14.126,95, a fronte di € 257.891,52 richiesti, per le motivazioni esplicitate in narrativa, che qui si richiamano;

2) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR 378/93 all'istante Avv. Raffaele Mirigliani, al suo studio in Viale G.Argento,14, Vibo Valentia;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 24/08/1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, a cura del personale di supporto del personale alla Commissione straordinaria di liquidazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione

F.to Il Presidente-dott.ssa Carla Caruso

F.to Il Commissario-dott.Andrea Casiglia

F.to Il Commissario-dott. Domenico Piccione

F.to Il Vice Segretario Generale verbalizzante
dott.ssa Adriana Teti

